

COMUNE DI CINISI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

37 del 01/07/2022

Oggetto: Approvazione Regolamento commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

L'anno **duemilaventidue** il giorno **uno** del mese di **Luglio** alle Ore 21,00 nei locali comunali, a seguito invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 21/06/2022 prot. n. 15577, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. **Giaimo Michele** nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale** e sono rispettivamente presenti ed assenti, all'inizio della trattazione del punto di cui in oggetto, i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	Presente	Assente	COGNOME E NOME	Presente	Assente
GIAIMO Michele	x	<input type="checkbox"/>	SCRIVANO Girolamo	<input type="checkbox"/>	x
BIUNDO Leonardo	<input type="checkbox"/>	x	CUCINELLA Salvatore	x	<input type="checkbox"/>
CANDIDO Antonina	<input type="checkbox"/>	x	MAZZOLA Rosalinda	<input type="checkbox"/>	x
LA FATA M. Francesca	<input type="checkbox"/>	x	MANZELLA Giuseppe	<input type="checkbox"/>	x
CUSUMANO Girolama	x	<input type="checkbox"/>	DI MAGGIO Salvina	x	<input type="checkbox"/>
ANSELMO Antonino	x	<input type="checkbox"/>	ABBATE Vera	<input type="checkbox"/>	x
MALTESE Marina	x	<input type="checkbox"/>	RANDAZZO Gaetano	<input type="checkbox"/>	x
BIUNDO Salvatore	<input type="checkbox"/>	x	ANANIA Salvatore	<input type="checkbox"/>	x

Fra gli assenti risultano i signori: L. Biundo - Candido - La Fata - S. Biundo - Mazzola - Abbate - Randazzo - Anania - Manzella - Scrivano

Con la partecipazione della V. Segretaria Generale, D.ssa P. Vitale.

Assume la Presidenza il Presidente Michele Giaimo

Sono presenti n.6 consiglieri

Assenti i consiglieri: L. Biundo, Candido, La Fata, S. Biundo, Mazzola, Abbate, Randazzo, Manzella, Scrivano e Anania.

Per l'Amministrazione è presente in aula il Sindaco G. Palazzolo.

Scrutatori: Cusumano, Maltese e Anselmo

IL PRESIDENTE

Procede alla trattazione del punto 7 dell'o.d.g., recante "*Approvazione Regolamento commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*" e sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione del Responsabile del I Settore che si acclude al presente atto.

Considerato che nessun consigliere chiede di intervenire, il **Presidente** pone a votazione la proposta di delibera in trattazione, con l'assistenza continua degli scrutatori, che registra il seguente esito dallo stesso accertato e proclamato:

Presenti e Votanti n.6 Consiglieri

Favorevoli n.6

Nessun Contrario

Nessun astenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Vista** la proposta avente per oggetto "*Approvazione Regolamento commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*";
- **Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi su detta proposta ai sensi dell'art.12 della L.r.n.30/2000;
- **Visto** il verbale della Commissione consiliare in materia di Regolamenti;
- **Visto** l'O.R.EE.LL.;
- **Visto** l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta così come formulata dal Responsabile del I Settore recante "*Approvazione Regolamento commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*" che si acclude al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

La Consigliere Maltese chiede l'**immediata esecutività** dell'atto.

A questo punto il **Presidente** pone a votazione la proposta di immediata esecutività che registra il seguente esito dallo stesso accertato e proclamato con l'assistenza continua degli scrutatori:

Presenti e Votanti n.6 Consiglieri

Favorevoli n.6

Nessun Contrario

Nessun astenuto

Il Consiglio comunale dichiara l'atto immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, c.2, della L.R.n.44/91.

Resoconto degli interventi:

PRESIDENTE: Andiamo avanti, punto numero 7: approvazione regolamento commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Mettiamo ai voti.

VOTAZIONE

VII° PUNTO O.D.G.

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

PRESIDENTE: Chi è favorevole alzi la mano. Ad unanimità dei presenti. Giaimo, Anselmo, Cucinella, Punto numero 7 approvazione regolamento commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, Di Maggio, Cusumano, Maltese.

CUCINELLA: Chiediamo l'immediata esecutività, Presidente.

PRESIDENTE: Viene chiesta l'immediata esecutività.

VOTAZIONE

VII° PUNTO O.D.G.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

PRESIDENTE: Chi è favorevole alzi la mano. Stessa votazione, il Consiglio approva.



COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 80017500820

P.IVA 02438370823

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
IV SETTORE
“_Edilizia privata-Urbanistica- SUAP”
DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Iscritta al Registro delle proposte al N. 13 del 25-3-2022

Oggetto: Approvazione schema di regolamento
commissionedi vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo

Allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 1-7-2022

PREMESSO:

- che l'art. 4 del d.P.R. n. 311/2001 ha introdotto nel R.D. n. 635/1940 (Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.) l'art. 141-*bis* che prevede l'istituzione di un'apposita Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo (C.C.V.L.P.S.), a cui sono istituzionalmente attribuiti i compiti indicati dall'art. 141 dello stesso Regolamento, al fine di effettuare le verifiche necessarie per valutare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, come disposto dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;
- che l'art. 142 del R.D. n. 635/1940 prevede che alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico spettacolo spettano solo alcuni compiti esclusivi, salvo che la Commissione comunale non sia istituita o le sue funzioni non siano esercitate in forma associata;
- che per l'esercizio del controllo di cui all'art. 141, primo comma, lettera e) del R.D. n. 635/1940, la Commissione può delegare il Sindaco o altro rappresentante del Comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificatamente indicato dall'ottavo comma dell'art. 141-*bis* del R.D. n. 635/1940;
- che lo stesso art. 141-*bis* del R.D. n. 635/1940 stabilisce la composizione della commissione in argomento;
- che con decreto del Sindaco dovrà essere istituita la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

RITENUTO necessario, in considerazione della particolare complessità della normativa che disciplina i locali di pubblico spettacolo e le manifestazioni temporanee, adottare un Regolamento che disciplini i compiti ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.) di cui all'art. 141-*bis* del R.D. n. 635/1940;

VISTI:

- il R.D. 18 giugno 1931 n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (artt. 68,69 e 80);
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635, Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (artt.141,141-*bis*, 142 e 144);
- il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 19);
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi sulla proposta, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

ACCERTATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18-08-2000;


VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. di approvare lo “*Schema di Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo*” composto da n. 12 articoli e dall'allegato A), che, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. Di dare atto che il Sindaco istituirà e/o confermerà la vigente Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo

Cinisi, 25.03.2022

IL F.F. RESPONSABILE IV SETTORE
Geom Matteo Manzella




**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12
DELLA L.R. N. 30/2000 E DELL'ART.147 BIS DEL TUEL**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Cinisi li 25/03/2022

Il Responsabile del Servizio



PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Cinisi li _____

Finanziario

Il Responsabile del Servizio



COMUNE DI CINISI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO



Approvato con Delibera C.C. n.del.....in vigore dal

Indice generale

ART.1-OGGETTO.....	3
ART.2 – COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE.....	3
ART.3–COMPETENZE.....	5
ART.4-FUNZIONAMENTO.....	9
ART.5–CONTROLLI.....	12
ART.6–IMMISSIONI RUMOROSE NELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO	13
ART.7 – LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE.....	14
ART.8-LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 200 PERSONE.....	14
ART.9 – LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE.....	15
ART.10 –ALTRI TITOLI ABILITATIVI	17
ART.11 –DISPOSIZIONI FINALI.....	20

ART. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti, le aree di intervento ed il funzionamento della Commissione Comunale sui Locali di Pubblico Spettacolo (definita CCVLPS o Commissione) di cui all'art. 141 bis e seguenti del R.D. n. 635 del 06.05.1940 e del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico n. 773 del 18.06.1931 delle Leggi di Pubblica Sicurezza, così come modificato dall'art. 4 del D.P.R. N. 311 del 28.05.2001 e persegue lo scopo di snellire l'iter istruttorio e procedurale per il rilascio della licenza di agibilità dei locali ed impianti di pubblico spettacolo e/o intrattenimento, prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S..

ART. 2
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La CCVLPS è nominata con atto del Sindaco e resta in carico per tre anni.
2. Al termine del periodo della durata in carica, la commissione continua ad operare fino al giorno di nomina dei nuovi componenti.
3. La Commissione è composta dai seguenti membri:
 - a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) dal Dirigente Medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico suo delegato;
 - d) dal Responsabile del settore SUAP o suo delegato;
 - e) dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
 - f) da un esperto in materie elettrotecniche;
 - g) da un esperto in materia acustica;
 - h) Rappresentante del CONI (nel solo caso si tratti di impianti sportivi)
 - i) da un Istruttore Amministrativo dell'Ufficio per le attività della commissione, con funzioni di Segretario.
4. Possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori desi-

gnati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5. La Commissione dovrà inoltre essere integrata con il Presidente del CONI o suo delegato, nel caso di esame di impianti o manifestazioni sportive, in relazione alle disposizioni di cui al D.M. del 18.03.1996. Nel caso di impossibilità a partecipare da parte del componente, potrà essere trasmessa dall'ente preposto una consulenza tecnica, che la Commissione intenderà espressa favorevolmente nel caso di mancata ricezione entro la data della riunione.
6. Per ogni componente della commissione può essere previsto un supplente per seduta. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
7. Gli esperti esterni al Comune, nominati dal Sindaco o suo delegato, individuati nell'elenco del rispettivo Ordine Professionale o Ente di appartenenza, tenuto conto della sua specializzazione, possono essere rinominati per un ulteriore periodo di tre anni.
8. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
9. Per la validità della riunione occorre la presenza di tutti i membri.
10. Il parere della Commissione relativo alle istanze esaminate in sede di riunione deve essere adottato con l'intervento di tutti i membri e deve essere redatto su apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti, conservato agli atti a cura del Segretario
11. Nel caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, in sede di seduta, a far pervenire il proprio parere al Presidente.
12. Il soggetto interessato all'ottenimento del provvedimento finale deve essere informato della data della seduta della Commissione, a cura del Segretario; il medesimo può produrre documentazione in sede di riunione ed avvalersi di un delegato in sua sostituzione. Lo stesso non ha diritto di esprimere parere.

ART. 3
COMPETENZE

1. La CCVLPS provvede, nei limiti delle proprie competenze, a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza è attribuita alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
2. In particolare la Commissione, ai fini del rilascio di agibilità ai sensi dell'art. 80, propedeutica al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o degli impianti di pubblico spettacolo e trattenimento e di impianti sportivi, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti (parere di fattibilità);
 - b) verificare le condizioni di stabilità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni (verifica dell'agibilità);
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337 ("Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante") e le condizioni di tutela del benessere animale, nonché le condizioni di detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte dei circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti (Legge 7 febbraio 1992 n. 150 e Legge 13 dicembre 1998 n.426);
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

3. Le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono necessari per locali ed impianti con capienza superiore a 200 (duecento) persone.
4. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 141, c. 2, del Regolamento d'Esecuzione del T.U.L.P.S. per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari od inferiore a 200 (duecento) persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista abilitato, iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, firmata per presa visione anche dal committente, nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con il Decreto del Ministero dell'Interno, ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie.
5. Inoltre, salvo quanto previsto dagli artt. 141 bis e 142 del Regolamento d' Esecuzione del T.U.L.P.S. per l'esercizio dei controlli da parte della Commissione, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità, in data non anteriore a due anni. In tal caso l'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti ed attrezzature e le medesime modalità d'impiego, ovvero l'esatta corrispondenza dell'allestimento con quello già verificato, con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CCVLPS. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature o gli impianti elettrici siano oggetto di reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da professionista abilitato.

Tale documentazione verrà trasmessa agli Enti competenti per la vigilanza.

6. Al fine delle competenze pertinenti la registrazione delle attività di spettacolo viaggiante, la Commissione, anche avvalendosi di esperti esterni, provvede a:
 - a) verificare l'idoneità della documentazione allegata all'istanza di registrazione, sottoscritta da professionista abilitato, direttamente o tramite apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato;

- b) sottoporre l'attività ad un controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio e all'accertamento di esistenza di un verbale di collaudo redatto da professionista abilitato o di apposita certificazione da parte di organismo di certificazione accreditato.
7. In relazione al precedente articolo è fatta salva la facoltà della Commissione di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori approfondimenti.
8. Sono esclusi dal campo di attività della CCVLPS:
- a) luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione dell'art. 1 c. 2 del D.M. 19.08.1996, in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stationamento del pubblico (piazze, aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stationamento e/o contenimento del pubblico quali recinzioni, transenne, tribune, sedie, spazi opportunamente delimitati, ecc., per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico e che vengano prodotte le relative certificazioni di corretto montaggio ed esecuzione;
 - b) locali destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di associazioni ed enti;
 - c) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati
 - d) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di "piano bar" senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo, e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e che la capienza e l'afflusso non sia superiore a 100 (cento)persone;
 - e) allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) nei quali il trattenimento non sia prevalente, bensì a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo. Per queste ultime dovrà comunque essere prodotta documentazione at-

testante il rispetto della normativa igienico-sanitaria, la statica degli allestimenti, il loro corretto montaggio, la conformità degli impianti elettrici e/o idraulici realizzati;

f) sagre e fiere di cui al D.Lgs. n. 114/1998 e L.R. 62/2018 e ss.mm.ii. e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;

g) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione di quelle per le quali la CCVLPS è tenuta a determinare l'entità del Servizio di Vigilanza Antincendio in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del Decreto del Ministero dell'Interno 22 febbraio 1996;

h) impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;

i) singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park;

l) locali cinematografici o teatrali e spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

m) parchi di divertimento e attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.

9. Per i casi di cui alla lettera a), e), i), congiuntamente alla denuncia di inizio attività di cui alla licenza prevista dagli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S., deve essere presentata al presidente della Commissione, prima dell'inizio della manifestazione:

a) una relazione descrittiva dell'evento corredata dall'idoneità statica delle strutture allestite; la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi della vigente normativa, a firma di tecnici abilitati;

b) la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture;

c) l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.

Tale obbligo permane anche nel caso di manifestazioni organizzate nell'esercizio di attività non a carattere imprenditoriale.

La comunicazione e le dichiarazioni allegare verranno trasmesse agli organi interessati per l'attività di vigilanza.

10. La capienza, quale criterio di riparto della competenza della CCVLPS, viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica allegata all'istanza.

Non potrà considerarsi ai fini della capienza il numero delle persone che eventualmente affollino spazi all'aperto in aree non delimitate nell'ambito di manifestazioni di pubblico spettacolo o trattenimento.

ART. 4 **FUNZIONAMENTO**

1. La CCVLPS è convocata dal Presidente, con avviso da inviare via PEC, a cura del Segretario, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, salvo i casi in cui, per motivi di maggiore complessità ed urgenza, richiedano un intervento in deroga ai termini suindicati.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di svolgimento della seduta e l'elenco delle pratiche da trattare.
3. In caso d'urgenza l'avviso di convocazione può essere inviato sino a quarantotto ore prima della riunione della Commissione.
4. Gli incontri della Commissione sono comunicati, a cura del Segretario, al destinatario del provvedimento finale o suo delegato, accompagnato dal professionista che segue gli aspetti tecnici del progetto, affinché possa presenziare all'esame della documentazione prodotta, fornire eventuali chiarimenti e/o ulteriore documentazione utile al rilascio del parere. A richiesta delle parti, questo può essere ascoltato ai fini dell'illustrazione del progetto da realizzare.
5. La documentazione tecnica relativa alle istanze è trasmessa, a cura del Segretario, a tutti i componenti la Commissione.
6. Ogni richiesta di intervento della Commissione, deve essere formulata con istanza in bollo e presentata, a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune;
La richiesta deve essere presentata:

- a) almeno 30 (trenta) giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità o verifica di agibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- b) almeno 20 (venti) giorni prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione a carattere temporaneo (per verifica di agibilità), concerti, teatri all'aperto o in piazza, installazione di circhi, spettacoli viaggianti, sagre etc;
- c) almeno 10(dieci)giorni prima dello svolgimento della manifestazione in caso di comprovata esigenza valutabile dal Presidente per manifestazioni estemporanee all'aperto.

Nei casi d'urgenza, motivata e documentata, come nei casi di iniziative promosse da pubbliche amministrazioni, che non siano state preventivamente programmate, la richiesta deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima.

Le istanze pervenute dopo tali termini sono improcedibili.

7. Tutti i documenti allegati all'istanza, corrispondenti a quelli indicati dalla Commissione, redatti da professionista abilitato, devono essere trasmessi in copia autenticata, ai sensi di legge (firmati digitalmente).

In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori ed una sola volta, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato dalla stessa e quant'altro previsto dalla normativa vigente, assegnando all'interessato un termine per adempiere. In caso di mancato adempimento nel termine assegnato l'istanza viene archiviata.

Il Segretario della Commissione provvede a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata all'istanza e la trasmette agli altri componenti.

8. Le spese per "l'esame" della pratica e per il "sopralluogo" CCVLPS sono a tale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento n il cui importo verrà determinato con successivo provvedimento di delibera di Giunta Municipale.

L'importo della tariffa va corrisposto al Comune tramite versamento Conto corrente postale n. 15911902 o tramite bonifico bancario "Banca Don Rizzo IBAN IT25P0359901800000000138530 e l'attestazione di versamento dovrà essere allegata alla richiesta

Le istanze che non siano accompagnate dalla dimostrazione dell'avvenuto pagamento di tale compenso, sono dichiarate improcedibili.

Per il caso di "esame pratica" e/o sopralluogo gratuiti le spese non verranno corrisposte nei seguenti casi:

- quando le manifestazioni siano organizzate direttamente dal Comune
- quando le manifestazioni siano organizzate da associazioni o enti non a scopo di lucro o direttamente da altri enti pubblici,
- quando godono del patrocinio gratuito dell'Amministrazione, comprovato con delibera o decisione della Giunta Municipale,

9. Per la validità della riunione occorre la presenza di tutti i membri.
10. Qualora un componente sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione al Segretario della Commissione, che provvede a convocare il sostituto so
11. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile.
12. Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di espressione di parere, funzionari di altri settori ed uffici comunali, in relazione alla specifica natura degli interventi di cui trattasi.
13. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e/o nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
14. Il verbale di Commissione contenente il parere deve essere sottoscritto da tutti i componenti.
15. Per ogni riunione viene redatto a cura del Segretario il verbale di seduta contenente una concisa esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta.

Nel verbale sono riportati inoltre:

- a) la data della riunione;
- b) il luogo della medesima;
- c) l'indicazione dei componenti e la loro qualità;
- d) l'elenco dei documenti acquisiti agli atti;
- e) rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
- f) le condizioni e/o prescrizioni eventualmente individuate dalla Commissione;
- g) quanto altro utile all'emissione del parere ai fini del rilascio di agibilità al locale/

impianto.

16. Il verbale viene trasmesso a cura del Segretario al richiedente.
17. La verifica di agibilità, in caso di locali e impianti fissi, sarà comunque effettuata dalla Commissione entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione dell'istanza.
18. Per le manifestazioni temporanee, il sopralluogo sarà effettuato ad avvenuta installazione delle strutture e degli impianti necessari, e comunque entro il giorno precedente l'inizio dell'evento, salvo deroghe per comprovata necessità, attestate dal Presidente
19. La Commissione può richiedere all'interessato ulteriore documentazione da presentare al momento dell'effettuazione del sopralluogo e comunque da trasmettere all'Ufficio SUAP.
20. Esaminato il progetto, la Commissione effettua i necessari sopralluoghi, salvo nei casi previsti dal seguente Regolamento.
21. In caso di rilascio di parere non favorevole sulla fattibilità del progetto, la domanda è definitivamente archiviata.
22. La Commissione, tramite il Presidente, dispone le verifiche ai locali di pubblico spettacolo ogniqualvolta lo ritenga necessario e periodicamente quando siano trascorsi almeno tre anni dall'ultimo sopralluogo, al fine di effettuare i controlli di cui al punto 3 dell'art. 142 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e nei casi previsti ai punti 1) e 3) dell'art. 13 della Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.02.1951.

ART. 5 **CONTROLLI**

1. Il Presidente, sentita la Commissione, con proprio provvedimento, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli sull'osservanza delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, previsti dall'art. 141, comma 1, lettera e) del T.U.L.P.S..
2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 141 bis, ultimo comma, del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S., tra i componenti delegati all'esercizio dei controlli di cui al comma precedente, fanno, comunque, sempre parte i componenti la Commissione indicati dalle lettere c) ed e) del comma 2 dell'art. 141 bis stesso (Dirigente medico o

- medico suo delegato e Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato)d
3. L'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato, al Presidente della Commissione, entro il termine fissato dalla Commissione con, eventualmente, il suggerimento dell'autorità competente circa gli eventuali provvedimenti da adottare.
 4. Il Presidente, salvo casi urgenti ed indifferibili, convoca la Commissione per ratificare l'esito del controllo effettuato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e trasmette alle autorità competenti le risultanze conclusive della ratifica da approvarsi da parte della Commissione con apposito verbale.
 5. Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il presidente trasmette immediatamente alle autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.

ART. 6

IMMISSIONI RUMOROSE NELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO

1. Gli organizzatori di manifestazioni a carattere temporaneo rientranti o assimilabili alle seguenti tipologie: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive che prevedano l'impiego di sorgenti sonore amplificate e no e/o impianti e attrezzature che producono inquinamento acustico, devono osservare le disposizioni in materia di inquinamento acustico cogenti a livello nazionale, regionale e comunale.
2. Nel caso non sia possibile rispettare i limiti acustici e gli orari previsti dalla regolamentazione in vigore, deve essere richiesta autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità ambientale di cui al DPCM 14.11.1997, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 447 del 26.10.1995, dell'art 1 comma 4 del DPCM 01.03.1991 e ss.mm.ii. e ai sensi degli articoli 15, 16 e Allegato IV di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 1°dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), almeno 30 (trenta) giorni prima della data per la quale è

previsto l'evento.

3. Se rientrante nei casi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica nr.227 del 19 ottobre 2011 e s.m.i., è facoltà dell'organizzatore non procedere alla presentazione della documentazione di impatto acustico a firma di un tecnico competente in acustica. L'organizzatore renderà comunicazione di rientrare all'interno dei casi di cui al DPR 227/2001, ai sensi del D.P.R.445/00. Se è già stata presentata una relazione di impatto acustico in una edizione precedente della medesima manifestazione e la stessa si ripete con le medesime condizioni, e gli stessi allestimenti temporanei e sorgenti rumorose, posizionati nelle stesse modalità il conduttore/organizzatore dovrà presentare dichiarazione di nulla mutato riportando i riferimenti della precedente documentazione di impatto acustico, la dichiarazione è resa ai sensi del D.P.R.445/00, in ogni caso allo scadere dei tre anni o in caso di variazioni normative e/o regolamentari dovrà essere prodotta nuova documentazione di impatto acustico a firma di tecnico competente in acustica.

ART. 7

LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE

1. Per i locali e gli impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, compresi gli impianti sportivi, il parere, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista abilitato, con il quale si attesti la rispondenza alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell'Interno.
2. L'autorizzazione di agibilità verrà trasmessa agli organi interessati per l'attività di vigilanza.

ART. 8

LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA SUPERIORE A 200 PERSONE

1. Per il rilascio della licenza di agibilità di cui all'art. 80 dei locali ed impianti fissi con capienza superiore a 200 persone, anche in caso di variazione di gestione, dovrà essere presentata relativa istanza con le modalità di cui al presente regolamento. Le verifiche e gli accertamenti dovranno essere effettuati dalla Commissione.

2. Nel caso di variazione di gestione, ove non siano intervenute modifiche di alcuna natura ai locali (agli arredi, alle attrezzature, ai sistemi di sicurezza in essere) rispetto alla più recente verifica della Commissione, il soggetto interessato, ai fini del rilascio di nuova autorizzazione per l'esercizio dell'attività, deve produrre:

- dichiarazione del rappresentante legale dell'attività, attestante che non è mutata la situazione riscontrata in sede di rilascio della licenza di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S.ed alla regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo prevista dal D.M. del 19.08.1996 e, nel caso di impianti sportivi, alle norme di sicurezza previste dal D.M. 18.03.1996.

- perizia giurata, a firma di tecnico abilitato, ai sensi della Legge 07.12.1984 n. 818, comprovante l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, nonché dei sistemi e degli impianti antincendio. Tale dichiarazione può essere sostituita da asseverazione a firma di tecnico abilitato simile alla asseverazione della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

- atto d'impegno a firma del nuovo responsabile dell'attività o persona da lui delegata, relativa alla gestione della sicurezza, prevista al punto 18.1 del titolo XVIII del D.M.19.08.1996;

- copia del piano di sicurezza antincendio a firma del nuovo responsabile dell'attività o persona da lui delegata (punto 18.5 del titolo XVIII del D.M.19.08.1996).

ART. 9

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE

1. Viste le specificazioni di cui all'art. 17 della circolare della Direzione dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno n. 16 del 1951 e D.M. 19.08.1996 la verifica da parte della Commissione si esplica principalmente su:

2. teatri (con capienza inferiore a 1.300 persone);

a) teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti con

- capienza fino a 1.300 persone);
- b) cinematografi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - c) cinema – teatri ovvero locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - d) locali di trattenimento, ovvero locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - e) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - f) luoghi destinati a spettacoli viaggianti (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - g) circhi (con capienza inferiore a 1.300 persone);
 - h) luoghi all'aperto, ubicati in spazi ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestimenti per spettacoli e trattenimenti, quali: spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, esecuzioni musicali, concerti, oltre a: competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazione con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere (sempre con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - l) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e/o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (concerti, animazioni di piazza, esecuzioni musicali, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al Pubblico;
 - m) locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività (con capienza inferiore a 5.000 persone);
 - n) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento,

- ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- o) impianti sportivi in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- p) piscine natatorie pubbliche dotate di attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza inferiore a 5.000 persone);
- q) auditori e sale convegno (con capienza inferiore a 1.300 persone).
3. Oltre tali limiti, la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza, con la composizione di cui all'art. 142 del R.D.635/1945.

ART. 10

ALTRI TITOLI ABILITATIVI

1. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo/trattenimento fino ad un massimo di 200 persone e che termina entro la mezzanotte del giorno di inizio, dovrà essere presentata al S.U.A.P. apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata, oltre che da una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato attestante il rispetto della vigente normativa in materia di Pubblico Spettacolo, anche da una relazione attestante la puntuale attuazione delle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti circolari del Ministero dell'Interno.
2. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo/trattenimento fino ad un massimo di 200 persone e che terminano oltre la mezzanotte del giorno di inizio, dovrà essere presentata al S.U.A.P. apposita istanza di autorizzazione di svolgimento di pubblico spettacolo/trattenimento corredata oltre che da una relazione tecnica a firma di professionista abilitato attestante il rispetto della vigente normativa in materia di Pubblico Spettacolo, anche da una relazione attestante la puntuale attuazione delle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti circolari del Ministero dell'Interno. Tale pratica verrà esaminata dagli Uffici coinvolti nel procedimento che, ciascuno per le proprie competenze, forniranno un parere al S.U.A.P., ai fini del rilascio dell'atto finale, anche avvalendosi di pareri espressi da soggetti esterni esperti in materia di pubblico

spettacolo.

3. Per le manifestazioni di pubblico spettacolo/trattenimento oltre le 200 persone, dovrà essere presentata al S.U.A.P. apposita istanza di autorizzazione di svolgimento di pubblico spettacolo/trattenimento corredata, oltre che da una relazione tecnica a firma di professionista abilitato attestante il rispetto della vigente normativa in materia di Pubblico Spettacolo, anche da una relazione attestante la puntuale attuazione delle condizioni di sicurezza previste dalle vigenti circolari del Ministero dell'Interno. Tale pratica verrà trasmessa, a cura del S.U.A.P., ai componenti la CCVLP.
4. Per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo presso la Prefettura.
5. Per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero della Sanità, è competente la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo presso la Prefettura.
6. Con la legge 11 settembre 2020, n. 120." Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76" all'art. 38-Bis è stato previsto che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell'industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla

segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto. La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 3. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

ART. 11

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento devono trovare coordinata applicazione con le normative specifiche regolamentari di settore.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la relativa delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo approvato con delibera di C.C. n. 25 del 30.01.2009 nonché ogni altra norma con lo stesso incompatibile.

ALLEGATO I

DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO

La documentazione tecnica e atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a:

- a) strutture;
- b) finiture;
- c) impianti;
- d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.

1 - ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI E/O SEPARANTI CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO (CON ESCLUSIONE DELLE PORTE E DEGLI ELEMENTI DI CHIUSURA).

1.1. La documentazione è costituita da:

a) certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento. Poiché la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è:

- a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;
- a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per la valutazione analitica;
- a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.

In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento (I) dell'elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativa a tali requisiti;

b) dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione è redatta:

da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;
da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, negli altri casi.

Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbiatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell'elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all'incendio).

1.2. I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma integrale o sintetica) relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli. A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che descriva l'elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.

2 - MATERIALI CLASSIFICATI AI FINI DELLA REAZIONE AL FUOCO E PORTE ED ALTRI ELEMENTI DI CHIUSURA CLASSIFICATI AI FINI DELLA RESISTENZA AL FUOCO.

2.1. La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegati le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.

2.2. I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l'omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purchè siano tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli.

3 - IMPIANTI

3.1. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

a) Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti:

-di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;

-di protezione contro le scariche atmosferiche;

-di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido a aeriforme;

-di protezione antincendio.

b) La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo e la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della legge n. 46 del 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale dichiarazione è specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.

3.2. Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:

- per l'estinzione degli incendi;
- per l'evacuazione del fumo e del calore;
- di rivelazione e segnalazione d'incendio.

b) La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818 del 1984 relativa agli stessi aspetti.

3.3. Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

La documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità a firma dell'installatore ed è corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione è specificato se pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal D.P.R. 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.

4- ATTREZZATURE E COMPONENTI DI IMPIANTI CON SPECIFICA FUNZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore , alla quale è allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'Interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.

NOTE: La domanda deve essere redatta in duplice copia, di cui una in bollo.

ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI

(Come da modulistica della Prefettura)

Documentazione richiesta per il parere preliminare sui progetti:

- ▣ planimetria in scala non inferiore a 1:1000, riportante l'ubicazione dell'edificio in cui si trovano i locali da adibire a pubblico spettacolo e l'area circostante con l'indicazione della destinazione degli edifici ivi situati, della viabilità e delle aree di parcheggio;
- ▣ piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutti i piani interessati dall'attività per la quale si richiede il parere della Commissione, inclusi i piani immediatamente sovrastanti, sottostanti ed adiacenti, con l'indicazione della loro destinazione, nonché i percorsi che consentano alle persone presenti di raggiungere un luogo sicuro. I grafici, redatti facendo uso della simbologia prevista dal D.M. 30.11.1983, devono riportare le distanze di sicurezza, le vie d'esodo, e le uscite di sicurezza; dovranno evidenziare le eventuali compartimentazioni antincendio e la posizione dei mezzi fissi e mobili antincendio;
- ▣ relazione tecnica che, con riferimento alle prescrizioni contenute nel D.M. 19.8.96, n.149 o nel D.M. 18.3.96 per gli impianti sportivi, contenga esaurienti notizie in ordine:
 - ▣ alla resistenza al fuoco dei solai e delle altre strutture dell'edificio o dei singoli compartimenti costituenti il manufatto, con particolare riguardo per le strutture che delimitano la gabbia delle scale e gli altri percorsi predisposti per le vie di fuga;
 - ▣ alle caratteristiche delle scale esistenti, precisando se sono "a prova di fumo" oppure "di tipo protetto";
 - ▣ alla resistenza al fuoco delle porte esistenti lungo le vie di fuga;
 - ▣ alla reazione al fuoco dei materiali che si intendono impiegare per l'arredamento, per la pavimentazione e per il rivestimento dei locali;
 - ▣ alle sezioni delle aperture di aerazione, anche mediante camini, di eventuali "filtri a prova di fumo" e alla resistenza al fuoco delle porte di tali filtri;
 - ▣ alla ricettività massima prevista per i vari locali, compreso il personale di servizio;
 - ▣ al "carico di incendio massimo", riferito al compartimento, inteso come peso in legna standard per metro quadro di superficie;
 - ▣ alla situazione statica dell'edificio ed in particolare al carico massimo sopportabile al carico massimo sopportabile dai solai di tutti gli ambienti riceventi il pubblico, percorsi compresi, per un sovraccarico non inferiore a quanto indicato

nella circolare 4.7.96, n.156 AA.GG. / STC (G.U. 16.9.96 S.O. n.151) e D.M. LL. PP. 16.1.96 - G.U. 5.2.96 S.O. n.19;

- ☒ al numero ed alla posizione degli impianti igienici distinti per sesso e al numero e alla posizione degli impianti igienici per portatori di handicap;
- ☒ all'esistenza o meno di impianti di rilevazione e/o allarme antincendio e loro caratteristiche;
- ☒ all'esistenza o meno di impianti di ventilazione e di condizionamento, alle loro caratteristiche nonché alle caratteristiche dei locali destinati a centrali di condizionamento e di trattamento dell'aria, precisando se le condotte sono o meno dotate di serrande a funzionamento automatico nell'attraversamento dei muri tagliafuoco;
- ☒ al numero, posizione, potenzialità e caratteristiche idrauliche degli impianti fissi antincendio predisposti;
- ☒ ai dati tecnici di eventuali impianti tecnologici, centrali termiche, cucine, ecc., conformemente alla vigente normativa;
- ☒ alla rispondenza del manufatto alle norme sul superamento delle barriere architettoniche D.P.R. 27.4.1978, n. 384 e legge 9.1.1989, n. 13 e D.P.R. 24.7.96 n.503;
- ☒ documentazione comprovante la disponibilità del diritto di passaggio (limitatamente al caso in cui le uscite del locale si aprano su terreni di proprietà di terzi);
- ☒ progetto dell'impianto elettrico, redatto in modo da rendere valutabili i seguenti punti:
 - ☒ indicazione particolareggiata delle norme di riferimento;
 - ☒ classificazione del sistema elettrico secondo la tensione nominale e lo stato del neutro;
 - ☒ modalità di protezione delle condutture dalle sovracorrenti;
 - ☒ misure di protezione contro i contatti diretti ed indiretti;
 - ☒ modalità di scelta dei tipi di impianto in relazione alla classe dei luoghi;
 - ☒ messa a terra e conduttori di protezione;
 - ☒ modalità di installazione delle condutture e dei componenti con particolare riferimento alla propagazione degli incendi (compartimentazione) e al danneggiamento;

- ❏ caratteristiche delle condutture installate (sigle di designazione secondo le tabelle UNEL relative);
- ❏ ubicazione dei componenti essenziali dell'impianto elettrico su tavole in scala 1:100 (punto di consegna energia elettrica, comando di emergenza, quadro generale e quadri secondari, apparecchi di alimentazione dei servizi di sicurezza e di riserva, locale contenente la sorgente di energia dell'impianto di sicurezza, ecc.);
- ❏ dimensionamento dell'impianto di illuminazione di sicurezza dal quale si possa desumere, tra l'altro, che l'illuminamento minimo non sia inferiore ai valori previsti dalla normativa vigente in materia di illuminazione di sicurezza;
- ❏ descrizione corredata dai dati tecnici dell'illuminazione di sicurezza e dell'alimentazione di riserva;
- ❏ presentazione degli schemi unifilari con suddivisione dei vari circuiti e con l'identificazione della tipologia dei dispositivi di protezione e manovra impiegati;
- ❏ coordinamento dei dispositivi di protezione per garantire la continuità del servizio e limitare i disservizi per guasti;
- ❏ protezione della struttura contro i fulmini;
- ❏ caratteristiche e criteri di scelta adottati per i principali componenti elettrici:
 - ❏ apparecchi di manovra;
 - ❏ dispositivi di protezione;
 - ❏ apparecchi di comando e segnalazione;
 - ❏ apparecchi utilizzatori;
 - ❏ strumentazione.
- ❏ Relazione fonometrica , ai sensi del D.P.C.M. n. 215/99

Documentazione richiesta per il parere di agibilità definitiva:

-Relativamente ai materiali di rivestimento, di pavimentazione ed arredo:

- ❏ dichiarazioni di conformità di tutti i materiali, rilasciate dalle ditte produttrici, dalle quali si evincano le modalità di posa in opera dei materiali impiegati in conformità ai relativi allegati certificati di prova;
- ❏ certificati di omologazione rilasciati dal Ministero dell'Interno per ciascun materiale utilizzato;
- ❏ pianta del locale con ubicazione di tutti i materiali di arredo, rivestimento e

pavimentazione di cui ai certificati prodotti, a firma del tecnico abilitato;

☒ dichiarazioni, rilasciate dalle ditte installatrici, attestanti che i materiali di cui ai certificati di prova sono stati installati secondo le dichiarazioni e le modalità contenute nei certificati stessi.

Tali dichiarazioni potranno essere rilasciate anche da un tecnico professionista di cui al D.M. 25.3.1985;

-Relativamente alle strutture ed ai serramenti REI e all'impianto fisso di estinzione incendi:

☒ dichiarazione dell'avvenuta installazione di strutture e/o serramenti REI omologate dal CSE o dai altri laboratori autorizzati, specificando il numero e/o i quantitativi di ogni elemento;

☒ andrà inoltre allegata copia della certificazione rilasciata dal laboratorio di prova;

☒ verbale di collaudo dell'impianto di estinzione fisso, nel quale andranno specificati:

☒ tipo e numero delle bocche da incendio;

☒ caratteristiche idrauliche rilevate e contemporaneità di funzionamento;

☒ tempo di funzionamento minimo assicurato e caratteristiche della riserva idrica eventualmente necessaria;

-Relativamente agli impianti elettrici:

☒ progetto esecutivo con elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dalle norme CEI in vigore;

☒ verifica dell'impianto firmata da un tecnico abilitato che faccia esplicito riferimento alle singole prove previste delle norme CEI in vigore;

☒ dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte ai sensi della legge 46/1990 e relativi decreti applicativi. Per la stesura di detta dichiarazione va utilizzato il modello predisposto dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con decreto del 20.2.1992 (pubblicato sulla G:U: n. 49 del 28.2.1992);

☒ relazione, firmata da un tecnico abilitato, relativa alla verifica strumentale attestante che l'illuminamento minimo non sia inferiore ai valori previsti dalla normativa vigente in materia di illuminazione di sicurezza;

-Relativamente alle strutture portanti:

■ certificato di collaudo statico, a firma di tecnico abilitato, con indicazione del sovraccarico, di tutti i solai, delle scale, dei soppalchi dove è prevista la presenza di pubblico.

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma
Firmati all'originale

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Cusumano Girolama

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giaimo Michele

LA V. SEGRETARIA GENERALE
D.ssa P. Vitale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Si attesta che copia del presente atto è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, a decorrere dal giorno 14 LUG 2022 per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1. Che la presente deliberazione :
 2. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 1 LUG 2022 ;
- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
 - Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12\ 16 L.R. 44/91);
 - Che, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2015 s.m.i., la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune giorno 6 LUG 2022 .

Li _____

Il Segretario Comunale
